

Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali UITTS

Unione Italiana Tiro a Segno

Approvato con Delibera di C.D. n. 17 del 23/03/2023

ART. 1. ORDINAMENTO

Nell'ambito della formazione e delle attività istituzionali, l'Unione Italiana Tiro a Segno (d'ora UITs) riconosce la qualifica di Istruttore Istituzionale UITs (d'ora Istruttore) a quanti abbiano frequentato l'apposito corso con superamento dell'esame finale, di cui al successivo art. 4. e che mantengano i requisiti previsti.

ART. 2. QUALIFICA E ABILITAZIONE

La qualifica di Istruttore UITs certifica l'acquisizione di competenze e cognizioni tecniche rispetto agli standard di riferimento predisposti dalla UITs tesi a uniformare, in ambito nazionale, le modalità di addestramento e formazione a beneficio anche degli iscritti d'obbligo.

Al fine dell'abilitazione per esercitare l'attività formativa e addestrativa, gli Istruttori UITs devono essere in possesso dell'apposita licenza (Art. 31 L. 110/1975) rilasciata a seguito dell'ottenimento dell'*Attestazione di Capacità Tecnica* emessa dal Presidente del TSN d'appartenenza (dimostrata con il possesso del DIMA o del Porto d'Armi).

ART. 3. COMPETENZE

Gli Istruttori UITs hanno le competenze per l'insegnamento anche di procedure di maneggio dell'arma corta e lunga (con canna ad anima liscia o rigata), tecniche di tiro per difesa almeno di livello "base", tecniche di tiro operativo almeno di livello "base", nonché le competenze per l'attuazione delle previsioni contenute nel Manifesto annualmente predisposto dalla UITs.

In particolare, gli Istruttori UITs possono essere impiegati anche nella formazione e accertamento teorico-pratico durante:

- Corsi regolamentari di tiro tesi al rilascio delle abilitazioni in materia di maneggio delle armi.
- Addestramenti e valutazioni degli iscritti d'obbligo (G.p.G. e Corpi di Polizia Locale e simili).
- Accertamento e valutazione delle capacità tecniche dei nuovi iscritti alla Sezione.

L'attività istituzionale avviene sotto il diretto controllo della Sezione TSN d'appartenenza, la quale sarà garante dell'applicazione delle procedure, metodologie di insegnamento e programmi emanati dalla UITs.

La qualifica di Istruttore UITs ha esclusiva validità nell'ambito delle attività esercitate all'interno delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale (Art. 31 L. 110/1975).

Ogni utilizzo della qualifica di Istruttore Istituzionale UITs, al di fuori delle attività sezionali e federali, integra un indebito utilizzo della qualifica, comportando l'applicazione dei provvedimenti a tutela della UITs.

ART. 4. FORMAZIONE

La formazione degli Istruttori di cui all'art. 1., avviene attraverso la partecipazione e superamento dei corsi all'uopo proposti dalla UITs.

Il corso è così strutturato:

- *Test ed esame d'ammissione al corso.*
- *N. 18 ore di lezione frontale.*
- *N. 14 ore di attività pratica.*
- *Test ed esami finali.*

L'attività di formazione degli Istruttori è organizzata dalla UITS per tramite dei dipendenti Organi Periferici (*Comitati Regionali, Delegati Regionali, Delegati Provinciali*).

Tali organi si occuperanno di raccogliere le adesioni avanzate dai TSN e della gestione amministrativa del corso.

Al corso, in relazione alle potenzialità del poligono di tiro e dell'aula didattica del TSN ospitante, potranno essere accolte un massimo di **n. 12 candidature**.

In relazione alle potenzialità delle strutture ospitanti, la UITS può ammettere la partecipazione a ogni corso di massimo **n. 6 uditori**, in base alle modalità e procedure stabilite di volta in volta.

La segnalazione dei partecipanti a detti corsi avviene esclusivamente da parte del Presidente della Sezione TSN d'appartenenza.

La UITS, tramite la Commissione Formazione Quadri Istituzionali, indica i Formatori, la sede e la data di svolgimento dei corsi e può indicare eventuali ulteriori partecipanti.

ART. 5. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI CORSI.

La richiesta di ammissione ai corsi tesi all'ottenimento della qualifica di Istruttore può essere avanzata qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- Iscrizione a una Sezione TSN da almeno 1 anno;
- Tesseramento Federale;
- Assenza di sanzioni disciplinari comminate dalla UITS con provvedimento di sospensione superiore a 1 anno nei 4 anni precedenti;
- *Richiesta di ammissione e presentazione* del candidato sottoscritta anche dal Presidente della Sezione TSN d'appartenenza che provvederà all'inoltro della relativa domanda;
- Sottoscrizione della *"Dichiarazione di Confidenza"*;
- Sottoscrizione, per presa visione e accettazione, dell'elenco del *materiale necessario per la partecipazione al corso*;
- Titolarità di una licenza di porto d'armi, in corso di validità;

La UITS, eccezionalmente, può prevedere deroghe singolarmente valutate.

ART. 6. PROVE D'ESAME

Le valutazioni del raggiungimento dei requisiti minimi per accedere e proseguire il corso, nonché per acquisire la qualifica di Istruttore Istituzionale UITS sono le seguenti:

- **Test ed esame d'ammissione** (in caso di mancato superamento, il candidato è escluso dal corso);
- **1^ Esame:** tiro (in caso di mancato superamento, il candidato è escluso dal corso);
- **2^ Esame** finale: test di esposizione degli argomenti e conduzione corsi tesi al rilascio del DIMA;
- **3^ Esame** finale: test a risposta chiusa;
- **4^ Esame** finale: di tiro con prova pratica in poligono;

Non sono ammessi al corso i candidati che non abbiano superato il *Test ed esame d'ammissione*.

Sono esclusi dalla prosecuzione del corso i candidati che non abbiano superato il 1^ Esame o quanti abbiano mostrato un'insufficiente capacità di gestione, in sicurezza, dell'arma.

Non sono ammessi agli esami finali i candidati che si sono assentati dalle lezioni per una durata superiore al 10% delle ore complessive del corso.

Il corso può essere ripetuto.

ART. 7. ESAMINATORI E COMMISSIONE D'ESAME

Gli esaminatori e la commissione d'esame sono costituiti da:

- *n. 2 Formatori Istituzionali UITS.*
- *eventuale presenza ad assistere come uditore di un rappresentante della UITS o del Comitato Regionale.*

Il giudizio e le valutazioni espresse dai Formatori *sono inappellabili*.

ART. 8. ALBI NAZIONALI UITS

Sono istituiti 2 Albi Nazionali:

Albo NAZIONALE degli Istruttori UITS

Nell'albo sono inseriti gli istruttori con abilitazione in corso di validità e su indicazione delle rispettive Sezioni TSN di riferimento all'attività.

Albo STORICO degli Istruttori UITS

contenente:

- Gli istruttori Istituzionali che pur proseguendo la loro presenza presso la Sezione TSN di riferimento, per esigenze personali, non riescono a garantire la loro disponibilità a svolgere la specifica mansione;

- Gli istruttori Istituzionali che non partecipano ai corsi di aggiornamento secondo le modalità previste;
- Gli istruttori Istituzionali che non siano in possesso dell'abilitazione in corso di validità.

È prevista la **cancellazione dei rispettivi albi** per:

- Gli Istruttori Istituzionali che non garantiscono il rinnovo del tesseramento UITIS per una intera annualità. Le Sezioni TSN dovranno comunicare alla UITIS eventuali variazioni per apportare le modifiche agli albi;
- Gli Istruttori Istituzionali che, in contrasto con la "Dichiarazione di Confidenza" sottoscritta, svolgono attività di istruzione Istituzionale presso realtà esterne alla UITIS e ai TSN;
- Gli istruttori Istituzionali che fanno esplicita richiesta di cancellazione dall'albo;
- Gli istruttori Istituzionali colpiti da sanzioni disciplinari comminate dalla UITIS che comportino la sospensione dall'attività sociale per un periodo superiore a 12 mesi. Questi ultimi verranno reintegrati nell'albo Nazionale degli Istruttori al termine della sanzione, se provvisti di abilitazione in corso di validità.

ART. 9. ISCRIZIONE ALL'ALBO E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

Il superamento della prova di esame per l'acquisizione della qualifica di Istruttore, dà diritto alla automatica iscrizione all'albo nazionale UITIS di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Gli istruttori devono mantenere il possesso dell'apposita licenza (Art. 31 L. 110/75).

Gli istruttori al fine del mantenimento della qualifica, dovranno inoltre partecipare a corsi di aggiornamento eventualmente organizzati dalla UITIS.

ART. 10. NORME TRANSITORIE, FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

La UITIS ha previsto la revisione dell'attuale elenco degli istruttori Istituzionali sulla base di quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento e quanto comunicato dagli Organi Periferici UITIS.

Al termine della revisione gli istruttori Istituzionali saranno inseriti nei rispettivi albi.

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla delibera UITIS di approvazione riportata nella copertina in prima pagina. Prima di tale data la UITIS opererà in parziale deroga al Regolamento stesso al fine del relativo graduale adeguamento.

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento vige la normativa UITIS attualmente in vigore.